

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2020/491<sup>1</sup>

**relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020**

### DOMANDE E RISPOSTE (16-04-2020)

#### 1. Quali merci possono beneficiare dell'esenzione?

La Commissione ha pubblicato un [elenco indicativo di merci](#) per le quali gli Stati membri possono decidere di autorizzare l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA ai sensi della decisione della Commissione (UE) 2020/491.

L'elenco si basa sull'elenco OMD esistente per le forniture mediche COVID-19 e sui prodotti più frequentemente riportati nelle richieste presentate dagli Stati membri di esenzione dai dazi doganali all'importazione/dall'IVA.

L'elenco deve rappresentare un'indicazione per gli Stati membri, ma non è completa e lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per agire in funzione delle loro specifiche esigenze nazionali. Gli Stati membri sono competenti per determinare il tipo di merci cui concedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA. Gli Stati membri devono poi trasmettere tale informazione alla Commissione (cfr. anche punto 7).

#### 2. Quali sono le aliquote dei dazi doganali e dell'IVA applicate su tali importazioni?

L'[elenco indicativo](#) pubblicato dalla Commissione contiene le relative aliquote percentuali del dazio doganali, se applicabile (buona parte di tali merci non è soggetta ai dazi doganali all'importazione già in circostanze normali), per ogni tipo di merce.

Riguardo all'IVA, si applica l'aliquota IVA standard per la maggior parte di tali merci. L'elenco delle aliquote IVA negli Stati membri è disponibile sul [sito Internet della DG TAXUD](#).

#### 3. Nella dichiarazione doganale deve essere indicato un codice specifico di regime doganale per tale esenzione?

Occorre inserire il codice complementare di regime doganale C26 ("Merci importate per le vittime di catastrofi" – articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) in DE 1/11 della dichiarazione doganale di importazione (regime - TITOLO II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione).

#### 4. Quali organizzazioni possono beneficiare di tali esenzioni?

L'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA si applica alle merci importate da o per conto di:

<sup>1</sup> Notificata agli Stati membri nel documento C(2020)2146 e pubblicata il 3 aprile 2020: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586267963869&uri=CELEX:32020D0491>

- organizzazioni statali (enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico tra cui ospedali, organizzazioni governative, comuni/città, governi regionali, ecc.);
- enti di beneficenza e filantropici approvati dalle autorità competenti degli Stati membri.

In linea di massima, quando una società (pubblica o privata) importa merci direttamente a favore delle organizzazioni autorizzate a utilizzare tale esenzione dalle autorità competenti dello Stato membro, tali importazioni rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Le competenti autorità nazionali adottano le misure necessarie per garantire che le merci importate in esenzione da dazi doganali all'importazione e IVA siano effettivamente consegnate agli organismi beneficiari dell'esenzione.

La Commissione consiglia vivamente di rivolgersi alle autorità competenti degli Stati membri (cfr. anche punto 10) dove avvengono le importazioni, in quanto tali autorità sono chiamate a decidere in via definitiva se risultano soddisfatte le condizioni per beneficiare dell'esenzione ai sensi della presente decisione.

5. Come può la mia organizzazione ottenere l'esenzione da dazi doganali all'importazione e IVA?

Gli Stati membri sono competenti a decidere quali organizzazioni possono importare le merci che rientrano nell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA.

Gli Stati membri dispongono, in genere, di una procedura che determina le modalità di approvazione dell'organizzazione. Rivolgersi alle competenti autorità nazionali di ogni Stato membro (cfr. anche punto 10).

6. L'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA si applica quando le merci vengono importate a fini commerciali, ossia per essere vendute ai clienti?

No. L'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA non si applica alle importazioni a fini commerciali quali quelle descritte nella presente domanda. Né si applica nel caso in cui un'azienda privata importi dispositivi di protezione per il proprio fabbisogno.

7. Cosa devono fare gli Stati membri per l'applicazione della presente decisione?

Le autorità competenti degli Stati membri:

- individuano le merci per le quali viene concessa l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA;
- Approvano le organizzazioni che possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per le merci importate:
  - i) organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
  - ii) altri enti di beneficenza o filantropici riconosciuti dalle autorità competenti.
- Riferiscono alla Commissione entro il 30 novembre 2020:
  - i) la natura e le quantità delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali

all'importazione e dall'IVA al fine di contrastare gli effetti dell'epidemia COVID-19;

- ii) le organizzazioni approvate per la distribuzione o la messa a disposizione di tali merci; e
- iii) le misure adottate per evitare che le merci siano utilizzate per finalità diverse dalla lotta contro gli effetti di questa epidemia.

8. Per quale periodo si applica l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA? L'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA si applica dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 inclusi. La Commissione ritiene che la produzione a livello europeo dovrebbe essere in grado di coprire il fabbisogno entro tale periodo. Se, tuttavia, la situazione non dovesse migliorare entro il 31 luglio 2020, la Commissione può decidere, di concerto con gli Stati membri, di estendere il periodo di applicazione.

9. La decisione della Commissione è stata pubblicata il 3 aprile 2020. La mia organizzazione aveva importato, prima di tale data, merci successivamente rientranti nell'esenzione. Posso beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA?

Se l'organizzazione può essere autorizzata all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA ai sensi della presente decisione dalle autorità competenti dello Stato membro in cui opera, anche le importazioni effettuate prima del 3 aprile 2020 e che risalgono al 30 gennaio 2020 possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA. Le autorità competenti degli Stati membri dove sono avvenute le importazioni decidono se sono soddisfatte le condizioni per le esenzioni retroattive ai sensi della presente decisione.

10. Quali sono le autorità competenti negli Stati membri?

I contatti per le amministrazioni doganali nazionali negli Stati membri dell'UE sono disponibili al seguente link: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/national-tax-websites\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en).

I contatti per le autorità fiscali nazionali negli Stati membri dell'UE sono disponibili al seguente link: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/national-tax-websites\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en).